

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)**

Roma, 14 gennaio 2014

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (n. 47)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere non ostativo a condizione che, all'articolo 1, lettera *t*), nel regolare le modalità di promozione, nei limiti delle risorse disponibili, di ogni iniziativa adeguata a superare le condizioni di svantaggio determinate dalla perdita della protezione da parte dei Paesi di origine, sia garantita ai beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza, l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (cosiddetta "seconda accoglienza"), indicando nel piano nazionale una stima dei soggetti interessati che potrebbero accedere alle misure e ai servizi di accoglienza.

Al fine di assicurare un adeguato trattamento degli esiti delle torture o delle gravi forme di violenza fisica, psichica o sessuale subita da parte dei titolari di protezione internazionale, si rileva l'opportunità che il Ministro della salute, di concerto con gli altri Ministeri interessati e con la Conferenza unificata adotti e aggiorni periodicamente linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione, da realizzarsi presso le strutture del servizio sanitario nazionale o accreditate, a favore dei titolari di protezione che presentino particolari esigenze, inclusi programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale operante presso le strutture sanitarie e presso gli enti locali.

Si segnala, inoltre, la necessità che all'articolo 1, lettera *b*), nell'ampliare la categoria dei familiari al genitore o altro adulto al quale sia stata attribuita la tutela del minore beneficiario, sia incluso anche il familiare a carico non minore.

Si osserva, altresì, che, nell'uniformare lo *status* di rifugiato a quello di beneficiario di protezione internazionale, occorre equiparare il requisito del numero di anni di permanenza nel territori italiano per richiedere la cittadinanza.

~~~~~  
On. Dario FRANCESCHINI  
Ministro per i rapporti con il Parlamento  
e il coordinamento delle attività di Governo  
ROMA

Con l'occasione, si rileva, in riferimento all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 251 del 2007, l'opportunità che, tra gli atti persecutori che giustificano il riconoscimento di *status* di rifugiato, siano inseriti anche i procedimenti giudiziari o l'irrogazione di sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare, qualora le ragioni del rifiuto siano basate su motivazioni connesse a convinzioni morali, religiose o politiche, o all'appartenenza etnica o nazionale, in linea con gli sviluppi del diritto internazionale e con quanto previsto dal manuale dell'UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello *status* di rifugiato.

Estensore del parere  
Sen.ce DE PETRIS